COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

57.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sul riposo settimanale e sull'orario di apertura al pubblico per le aziende artigiane (2439) 597

PRESIDENTE 597, 598, 599

ALESI 598

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 599

CAROLI, *Relatore* 597, 599

LAFORGIA 599

OLMINI 598

La seduta comincia alle 9,45.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge La Forgia ed altri: Norme sul riposo settimanale e sull'orario di apertura al pubblico per le aziende artigiane (2439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, Merenda, Pavone, Urso, Tambroni, Bova, Nannini, Anselmi Tina, Azzaro, Barbi, Beccaria, Bersani, Bianchi Fortunato, Bima, Boldrin, Bosco, Bottari, Bressani, Buzzi, Caiazza, Carra, Castellucci, Ceruti, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Dagnino, Dall'armellina, De Ponti, Erminero, Fabbri, Bianchi Gerardo, Galli, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Martini Maria Eletta, Mattarella, Merli, Meucci, Micheli Filippo, Napolitano Francesco, Pandolfi, Patrini, Radi, Riccio, Salvi, Savio Emanuela, Sgarlata, Sorgi, Tantalo, Vecchiarelli e Zaccagnini: « Norme sul riposo settimanale e sull'orario di apertura al pubblico per le aziende artigiane ».

L'onorevole Caroli ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLI, *Relatore*. Il principio ispiratore della proposta di legge in esame è quello stesso del disegno di legge che riguardava il rispetto del riposo settimanale e domenicale degli esercizi commerciali e l'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi medesimi. Possiamo dire, in effetti, che tutte le disposizioni di legge in vigore fino a questo momento per quanto attiene al settore hanno sempre avuto come oggetto il lavoratore dipendente, cioè subordinato, non autonomo. La legge fondamentale del 22 febbraio 1934 e l'articolo 2109 del codice civile, che appunto regolano questa materia, sono disposizioni che non fanno altro che regolamentare il rispetto

del riposo settimanale riferendosi però particolarmente ai lavoratori subordinati. Dobbiamo riconoscere che per quanto riguarda gli artigiani si impone una normativa al riguardo. Va anzitutto tenuta presente la struttura peculiare dell'impresa artigiana, caratterizzata dalla prevalenza del lavoro del suo titolare e dei familiari, così come vanno tenute presenti le modeste condizioni economiche, la necessità di una riduzione dei costi di produzione nonché la necessità di evitare una concorrenza che è divenuta veramente disordinata.

Anche per questa categoria si può dire ormai acquisito dalla coscienza collettiva il principio del tempo libero. Le condizioni particolari dell'impresa artigiana hanno indotto la categoria a lavorare tutti i giorni della settimana, senza poter avere neanche un giorno di riposo.

Connesso a questo problema, vi è quello dell'orario di apertura e chiusura al pubblico delle aziende artigiane. In effetti, per quanto riguarda gli artigiani vi è un vuoto legislativo assoluto. Mentre per i commercianti vi era la legge n. 973, che abbiamo considerato superata e lacunosa, per gli artigiani non vi sono mai state disposizioni particolari. Per i parrucchieri e barbieri sono stati emessi, in alcune province, decreti da parte dei prefetti al fine di regolamentare l'orario di apertura e di chiusura, proprio sulla base della legge n. 973; successivamente, però, il Ministero dell'industria, assecondando una giurisprudenza molto diffusa, ha ritenuto che la legge n. 973 non fosse applicabile alle imprese artigiane le quali – bisogna tenerlo presente – hanno avuto una loro fisionomia giuridica attraverso la legge istitutiva del 1956 che, in pratica, ha creato una categoria *sui generis*, non inquadrabile né nel settore tradizionale del commercio né in quello tradizionale dell'industria. Per questo motivo, venendosi appunto a creare un tipo di imprenditore *sui generis*, è necessaria una norma di legge *ad hoc* per quanto riguarda l'orario di apertura e chiusura degli esercizi.

Nel complesso possiamo dire che la proposta di legge in esame può essere accolta, in quanto stabilisce soltanto un principio di carattere generale, vale a dire che la domenica deve essere considerata come giorno festivo da parte di tutte le imprese artigiane. In pratica, il riposo settimanale deve in genere coincidere con la domenica. All'articolo 2 della proposta di legge è prevista anche una deroga per alcune particolari attività, per le quali il sindaco, con una sua apposita ordinanza, potrebbe anche stabilire che il giorno festivo sia diverso, quindi non coincidente con la domenica, oppure stabilire che vada dalle ore 14 della domenica alle ore 14 del lunedì. Con l'articolo 3 si stabilisce semplicemente il potere del sindaco di regolamentare l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'azienda artigiana, con sua ordinanza. In sintesi, il sindaco stabilisce l'orario, determina i giorni in cui le aziende artigiane devono essere chiuse, oltre la domenica e i giorni festivi, ed eventualmente prevede particolari turni di apertura per alcune aziende artigiane che esercitino attività ritenute di pubblico interesse. Con l'articolo 5 vengono previste le pene per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella proposta di legge.

Concludendo questa mia breve relazione, propongo alla Commissione di accogliere la proposta in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

OLMINI. Sono d'accordo nella sostanza della proposta di legge, tuttavia ho una perplessità relativamente al fatto che la materia concernente l'artigianato è di competenza della Regione e dovrebbe quindi essere regolata dalla Regione; tanto più che nella legge sull'orario dei negozi che abbiamo approvato recentemente, abbiamo stabilito di demandare alle Regioni ogni decisione sulla scelta degli orari di apertura e di chiusura. Quel provvedimento riguardava una materia in cui le Regioni hanno una competenza indiretta. In questo caso, invece, la competenza è diretta; eppure ogni facoltà viene demandata al sindaco.

Questa è la mia perplessità. Vorrei, a questo proposito, avere qualche delucidazione dal Governo e dal relatore. Mi pare che la questione sia abbastanza seria: non possiamo a distanza di un mese fare due leggi analoghe con una impostazione diversa, che – a parte le questioni di carattere costituzionale – certamente non sarebbe compresa dalle categorie interessate.

ALESI. Pur tenendo presente che l'eventuale differenza nell'orario di apertura o di chiusura fra i vari comuni possa non essere una cosa molto rilevante, desidero esprimere – sotto il profilo giuridico – la mia perplessità per questa differenziazione, pronto però ad approvare la legge così com'è nel caso che la Commissione lo ritenesse opportuno.

LAFORGIA. Vorrei osservare che il fatto che la mia proposta di legge stabilisca che la disciplina del riposo settimanale venga sancita con legge nazionale non mi pare che vada a intaccare la competenza delle Regioni per quanto concerne il settore delle aziende artigiane. D'altra parte, il fatto che sia una autorità locale a stabilire nei particolari la attuazione di questo riposo settimanale, mi pare rientri nelle norme stesse dell'ordinamento regionale, per una strutturazione articolata a livello locale di questa materia; pertanto, non credo che vi sia una contraddizione. Con l'ordinamento regionale non viene meno la disciplina di carattere generale, invocata dal relatore, contenuta nella legge n. 860 del 1966. Infatti questa disciplina rimane in tutta la sua articolazione e troverà applicazione nella potestà delle Regioni.

Non si capisce perché questo diritto al riposo settimanale di tutti i lavoratori abbia di fatto ignorato tutto questo settore del lavoro autonomo; teniamo presente che si tratta di un milione e 250 mila aziende, e che questo diritto risponde ad esigenze di civiltà. Fino ad oggi nel settore si è realizzata una assurda concorrenza, in quanto alcune aziende hanno rispettato il riposo settimanale, altre no. È quindi giusto che all'autorità locale venga assegnato il compito di applicare questa norma per affermare un principio contenuto nella nostra Carta costituzionale. Questo è il punto fondamentale.

CAROLI, *Relatore*. Debbo dire che per quanto riguarda gli esercizi commerciali in effetti si imponeva la necessità di una unificazione della disciplina, anche perché per quel settore non era certamente possibile determinare un dirottamento della clientela fra un comune e l'altro. Invece, per quanto riguarda le imprese artigiane ritengo che esse svolgano un'attività economica più intimamente collegata alle condizioni ambientali dei vari comuni. Ritengo, quindi, più opportuno che la regolamentazione del riposo settimanale e dell'orario di apertura al pubblico venga affidata al sindaco, che certamente ha maggiore conoscenza delle tendenze di acquisto e delle abitudini dei cittadini del comune stesso.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le osservazioni fatte dai colleghi Olmini e Alesi mi sembrano assolutamente fondate. Pertanto, considerando anche che il Governo ha alcune perplessità circa questa proposta di legge, prego la Commissione di prendere in esame la possibilità di un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO